

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-6609 del 11/12/2017 |
| Oggetto | D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., PARTE QUARTA ; L.R. 13/2015 ; D.M. 05/02/1998 ; D.M. 186/2006. DITTA MUCCI E GIACOPINI S.N.C. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PRIGNANO S/S (MO), VIA PESCAROLO, LOCALITA' PIGNETO (C/O CERAMICA ARTISTICA DUE S.P.A.) AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NON CONFORME AI REQUISITI DI CUI AL D.M. 05/02/98, COME MODIFICATO DAL D.M. 186 DEL 05/04/2006. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-6802 del 07/12/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | BARBARA VILLANI |

Questo giorno undici DICEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015 – D.M. 05/02/1998 – D.M. 186/2006.

DITTA MUCCI E GIACOPINI S.N.C. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PRIGNANO S/S (MO), VIA PESCAROLO, LOCALITA' PIGNETO (C/O CERAMICA ARTISTICA DUE S.P.A.)

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NON CONFORME AI REQUISITI DI CUI AL D.M. 05/02/98, COME MODIFICATO DAL D.M. 186 DEL 05/04/2006.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica per le materie urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza del lavoro e igiene pubblica, rilasciata dalla Regione competente per territorio.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le proprie funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

Il Consiglio della Provincia di Modena con delibera n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, riguardanti, tra l'altro, il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

La ditta Mucci e Giacopini S.n.c., avente sede legale a Casalgrande (RE), località S. Antonino, via F.lli Cervi, 7, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito nel comune di Prignano s/S (MO), località Pigneto, via Pescarolo c/o lo stabilimento della Ceramica Artistica Due S.p.A.

L'impianto, sino a giugno 2006, è stato gestito in regime di procedura semplificata ai sensi ex art. 33 del D.lgs. 22/97 (abrogato e sostituito dall'art. 216 del D.lgs. 152/06), a seguito di presentazione, in data 07/08/2003, di specifica comunicazione e successivi rinnovi e modifiche.

La Provincia di Modena, con nota prot. n. 100525/8.8.4. del 26/09/2003, ha pertanto iscritto la Ditta per il sito produttivo in oggetto al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti

(ora gestito da ARPAE, SAC di Modena), con il n. PRI004, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

L'attività di recupero esercitata consiste nella messa in riserva (R13) di rifiuti identificati ai punti 7.3 e 7.4 del D.M. 05/02/1998.

Il sito di stoccaggio è collocato presso lo stabilimento della Ceramica Artistica Due S.p.A., al di sotto di una tettoia tamponata lateralmente da due pareti in ondulato metallico. L'area di stoccaggio è dotata di pavimentazione impermeabile. La messa in riserva dei rifiuti viene effettuata in cumuli allo stato sfuso; successivamente gli stessi vengono inviati al recupero presso impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

La ditta Ceramica Artistica Due S.p.A., in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale ha stipulato una convenzione con la ditta Mucci e Giacomini S.n.c. inerente l'assunzione di responsabilità in caso di eventi accidentali che possano causare problematiche ambientali, con particolare riferimento allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

Il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" costituisce la normativa tecnica alla quale le attività di recupero di rifiuti non pericolosi devono risultare conformi al fine dell'assoggettamento al regime delle procedure semplificate.

Il Decreto Ministeriale 186 del 05/04/2006 ha modificato la suddetta normativa tecnica definendo le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate.

L'articolo 11 comma 5 del D.M. 05/02/98, modificato con D.M. 186/06, stabilisce che i soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate al decreto medesimo, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 186/06 (03/07/2006), presentando domanda di autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.

Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono proseguire fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui alla normativa vigente in materia di rifiuti.

In data 03/07/2006, la ditta Mucci e Giacomini S.n.c. ha presentato alla Provincia di Modena domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti in regime ordinario limitatamente alla tipologia identificata al punto 7.4, in quanto in relazione al criterio quantitativo, l'attività non soddisferebbe più i requisiti di cui al D.M. 05/02/98, modificato con D.M. 05/04/2006, per l'applicazione delle procedure semplificate. La domanda è stata assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 89654/8.8.4. del 05/07/2006.

Sulla base dell'istruttoria condotta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena non si rilevano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 per la prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti in parola.

La Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991 "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", fissa i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria che sono tenuti a prestare i

titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti rilasciate ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 22/97 (abrogati e sostituiti dagli articoli 208 e 211 del D.lgs. 152/2006).

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06**, la ditta **Mucci e Giacomini S.n.c.** con sede legale a Casalgrande (RE), località S. Antonino, via F.lli Cervi, 7, alla prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi non conforme ai requisiti di cui al D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186 del 05/04/2006, nell'impianto sito in comune di Prignano s/S (MO), loc. Pigneto, via Pescarolo c/o Ceramica Artistica Due S.p.A.

- Di subordinare l'esercizio dell'attività al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

1) L'operazione di recupero identificata nell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 per la quale è concessa l'autorizzazione è la seguente:

“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

2) I rifiuti speciali non pericolosi, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero autorizzate, sono le seguenti:

| Codice europeo | Descrizione rifiuto | Quantitativo max stoccabile istantaneamente | | Quantitativo max stoccabile annualmente |
|------------------------------------|---|---|-------------|---|
| | | mc | t | t/a |
| OPERAZIONE AUTORIZZATA: R13 | | | | |
| 101203 | Polveri e particolato | | | |
| 101206 | Stampi di scarto | | | |
| 101208 | Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) | | | |
| Subtotale: | | 50 mc | 80 t | 10.000 t/a |

| | | | |
|----------------|--------------|-------------|-------------------|
| TOTALE: | 50 mc | 80 t | 10.000 t/a |
|----------------|--------------|-------------|-------------------|

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°472 (lato via Cagliostro scala L) | CAP 41124 MODENA | tel +39 059/433913 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

- 3) I rifiuti autorizzati devono essere costituiti da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa (frammenti di materiale argilloso cotto e materiale perlitico) provenienti da attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa.
 - 4) I cumuli dei rifiuti in stoccaggio devono avere un'altezza massima pari a 2 metri.
 - 5) I rifiuti non devono dare origine a dispersione di polveri e non devono essere soggetti al dilavamento delle acque meteoriche. Nel caso in cui la ditta non possa garantire tali condizioni dovrà collocare i rifiuti posti sotto la tettoia anziché in cumuli all'interno di cassoni a tenuta dotati di copertura impermeabile.
 - 6) I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo e devono essere altresì fisicamente separati da quelli gestiti in virtù dell'iscrizione n. PRI004 e dalle eventuali materie prime presenti nell'area.
 - 7) Le operazioni di movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo ordinato; in particolare devono essere evitati trascinamenti di rifiuti al di fuori dell'area di stoccaggio.
 - 8) I rifiuti stoccati devono essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 che effettuino attività diverse dalla sola messa in riserva (R13).
 - 9) Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate con apposita cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato.
 - 10) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramenti, con particolare riferimento alle pavimentazioni, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
 - 11) Entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata ad ARPAE di Modena e al comune di Prignano s/S (MO), la ditta Mucci e Giacomini S.n.c è tenuta a presentare ai medesimi Enti, un Piano di Ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità dell'area in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Tale piano deve prevedere la verifica dell'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e la pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta dell'ARPAE – SAC di Modena e deve comunque essere effettuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.
- **Di ribadire che l'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti, n. PRI004, è da intendersi riferita alla sola tipologia 7.3 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.**
 - Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme, le autorizzazioni e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
 - **Di stabilire che entro un termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del presente atto autorizzativo, la Ditta Mucci e Giacomini S.n.c. deve prestare garanzia finanziaria a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna, per un importo pari a € 20.000,00 (ventimila/00 euro) (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (80 t), per 140,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque pari a 20.000,00 Euro). La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003, in uno dei seguenti modi:**
 - reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

-
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
 - L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09
 - **In caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa.**
 - La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte di ARPAE previa integrazione accettata dalle parti.
 - La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.
 - **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 06/12/2027**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto da ARPAE e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
 - **Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :**
 - a. tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).
 - Di informare che:
 - a. al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE;

-
- b. l'ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- c. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Mucci e Giacomini S.n.c., al comune di Prignano sulla Secchia (MO) e all'ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Sud Maranello – Pavullo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.